

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

Sede: Via S. Agostino, 18 – 09070 - Milis (OR)
Codice fiscale: 90040120959 - tel. 0783 590100 fax. 0783 518226
Comuni di Bauladu - Bonarcado - Cuglieri - Narbolia - Milis - Nurachi
Santu Lussurgiu - Scano di Montiferro - Seneghe - Sennariolo - Tramatzas - Zeddiani
E-mail: unionemontiferrusinis@legalmail.it info@unionemontiferrualtocampidano.it

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI

2021

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI ACCREDITATI E UNIONE DEI COMUNI

Premessa

Col presente disciplinare si assicurano procedure operative per garantire all'utente, nel rispetto della sua autonomia di scelta, il livello qualitativo dei servizi che i fornitori legittimati si sono impegnati ad assicurare, tramite l'iscrizione al Catalogo, all'Amministrazione e agli utenti stessi.

Art. 1 – Rapporto tra Comune e Fornitori

1. Il rapporto fra Unione e soggetto fornitore dei servizi nasce con la domanda di "accreditamento" e si perfeziona con la validazione e l'iscrizione al Catalogo.
2. E' istituita una Commissione per la valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti di legittimazione dei fornitori che svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:
 - a. al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio;
 - b. al rispetto degli standard del servizio richiesti;
 - c. alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione.
2. L'iscrizione al Catalogo comporta, da parte del fornitore accreditato, la conoscenza e l'accettazione di tutte le direttive dell'Unione e del Comune di verifica, controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti, del livello dei servizi e degli impegni formalmente assunti dal fornitore accreditato.

Art. 2 – Conferma dell'iscrizione al Catalogo.

Il fornitore dovrà comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, la conferma di servizio, i costi e le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di accreditamento.

Art. 3 - Aggiornamento del Catalogo

Il Catalogo potrà annualmente essere aggiornato a fronte di nuove ulteriori richieste di accreditamento, per nuovi servizi o per servizi già accreditati che dovranno pervenire entro il 31 marzo.

Le richieste saranno sottoposte ad idoneo iter di validazione e andranno ad integrare l'Albo dei fornitori per l'estate successiva solo qualora l'iter di validazione si concluda positivamente.

Art. 4 - Esclusione dall'Accreditamento

Qualora si rilevi, nel corso dello svolgimento del servizio o comunque nel periodo di vigenza del Catalogo, il venire meno in uno dei servizi accreditati, di una delle condizioni o di uno dei requisiti indispensabili, ritenuto lesivo delle condizioni per le quali l'ente gestore è stato legittimato o qualora si ravvisi il verificarsi di negligente esecuzione delle attività, il Responsabile dell'Area sociale provvede ad una contestazione formale di tale condizione ostativa tramite PEC. Eventuali ricorsi o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire attraverso PEC: unionemontiferrusinis@legalmail.it all'attenzione del Responsabile dell'Area sociale – "ACCREDITAMENTO" SERVIZI ESTIVI – ANNO _____" entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di notifica della contestazione. La contestazione con allegati eventuali ricorsi o giustificazioni del soggetto interessato devono essere trasmessi alla Commissione. La Commissione, esaminati la contestazione, il ricorso o la giustificazione, esprime una determinazione definitiva che viene comunicata ai singoli soggetti che hanno inoltrato ricorso, entro e non oltre il decimo giorno lavorativo a decorrere dal 1° giorno successivo allo scadere dei termini suddetti, tramite PEC. Dopo avere adottata la determinazione definitiva sul caso contestato, la Commissione, in caso di mancata accoglienza del ricorso e pertanto a fronte del venir meno di uno dei requisiti o condizioni di accreditamento non adeguatamente motivato e non autorizzato, provvede a cancellare, in caso di mancanza grave e reiterata, il soggetto dal Catalogo dei Servizi Estivi.

L'aggiornamento annuale dell'Albo è approvato con apposito provvedimento a cui seguirà la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Unione dei Comuni e la comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.

Art. 5 - Fruitori dei servizi accreditati

Possono iscriversi ai Servizi estivi accreditati:

- minori residenti nei Comuni aderenti al sistema di accreditamento dei servizi estivi dell'Unione Montiferru e Alto Campidano, appartenenti alla fascia di età compresa tra 3 e 17 anni.;
- minori non residenti purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - o uno dei genitori sia residente nel Comune;
 - o uno dei genitori svolga regolare attività lavorativa nel Comune;
 - o minori provenienti da famiglie originarie del Comune e/o che trascorrono le vacanze nel Comune.

Il Buono servizio erogato dal Comune in cui si svolge l'attività potrà essere riconosciuto esclusivamente ai minori residenti, negli altri casi il costo del servizio è a totale carico delle famiglie.

Le famiglie si rivolgono direttamente ai soggetti accreditati i quali sono tenuti ad assicurare i livelli dei servizi che hanno accettato di fornire con la richiesta di "accreditamento" e gli stessi costi. Il fornitore accreditato contattato da cittadini che intendono fruire delle sue prestazioni, pur non beneficiando di agevolazioni, è tenuto a informare la famiglia sulle modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni e sui relativi costi.

La domanda di partecipazione e la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità implicano la formale accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio.

Qualora la famiglia rilevi degli scostamenti rispetto alle modalità di svolgimento del servizio riportate nella scheda di presentazione del fornitore distribuita dall'Unione dei Comuni può inoltrare segnalazione al Responsabile dell'Area sociale. Il Responsabile valuterà l'opportunità di inoltrare eventuali contestazioni al fornitore.

Art. 6 - Impegni dei Soggetti accreditati

- Il Fornitore accreditato si impegna ad attenersi alle condizioni indicate nell'Avviso di partecipazione e nel presente Disciplinare definite dal Unione dei Comuni in concerto con i Comuni aderenti alla gestione associata.

- Il fornitore accreditato per mantenere la sua legittimazione deve effettuare l'erogazione del servizio estivo nei confronti di tutti i minori/famiglie che ad esso si rivolgono, nel pieno rispetto dei livelli quali-quantitativi del servizio, delle procedure previste e di tutti i criteri, requisiti e condizioni funzionali di accreditamento, sulla base dei quali il fornitore è stato accreditato ed ha accettato l'accREDITAMENTO.

– Il fornitore deve documentare all'Unione dei Comuni le azioni che pone in essere per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei servizi erogati a favore dei cittadini e consentire l'accesso, su richiesta dell'Unione e del Comune, a tutta la documentazione e all'attività che svolge per erogare i servizi a favore dei minori che ne fruiscono.

– Il fornitore accreditato si impegna a gestire le iscrizioni secondo quanto di seguito disposto:

– le iscrizioni ai servizi estivi sono organizzate e gestite dal Fornitore accreditato in tempi e con modalità concordati con il Comune;

→ per l'effettuazione delle iscrizioni, il Fornitore accreditato si impegna ad attivare un idoneo sportello orientato a svolgere i seguenti compiti:

a. informazione e comunicazione con le famiglie;

b. stipula dei contratti di servizio tra utente e fornitore (iscrizioni) con la modalità ritenuta più opportuna;

c. acquisizione dalle famiglie dei bambini/e iscritti ai servizi, della documentazione sanitaria (certificato medico d'idoneità sportiva non agonistica nel caso in cui nel progetto siano previste attività sportive e altra eventuale documentazione utile) e di informazioni concernenti stati e situazioni utili a tutelare nei modi più adeguati l'accoglienza dei bambini/e/ei ed il loro inserimento nell'attività dei servizi estivi;

→ Il fornitore accreditato ha l'obbligo di comunicare al Comune di residenza dei minori l'elenco degli iscritti e, a conclusione dell'attività, l'elenco aggiornato dei partecipanti, il saldo versato e l'eventuale costo del servizio di trasporto; di comunicare altresì l'elenco completo dei minori partecipanti ai servizi.

- Il fornitore accreditato è tenuto ad accettare oltre al Buono servizio, le agevolazioni economiche riconosciute dal Comune a titolo di contributo e di provvedere alla riscossione degli eventuali corrispettivi economici a carico degli utenti;
- Il fornitore dovrà registrare l'effettiva frequenza dei minori all'inizio di ogni turno, aggiornando in modo costante e regolare l'apposito registro (eventualmente anche in formato elettronico) che dovrà poter essere consultato per gli opportuni controlli da parte dei Comuni.
- Il fornitore dovrà comunicare ai genitori degli utenti un recapito telefonico reperibile in ogni momento della giornata.
- Il fornitore dovrà sviluppare e valorizzare i rapporti con le famiglie, sia riguardo agli aspetti più strettamente organizzativi sia, in particolare, agli aspetti educativi e sociali perseguiti dal servizio offerto.
- Il fornitore dovrà predisporre una relazione finale sull'attività complessiva svolta che evidenzi gli aspetti educativi, sociali e organizzativi dell'esperienza, i risultati conseguiti e gli eventuali elementi di criticità.
- Il fornitore dovrà collaborare con il Comune riguardo alla realizzazione di interventi di customer satisfaction.

Art. 7 - Impegni del Comune

Il Comune potrà corrispondere direttamente al fornitore accreditato esclusivamente gli importi dovuti eventualmente su delega delle famiglie. Detti importi saranno erogati in un'unica tranches, previa verifica della conformità delle prestazioni fornite rispetto agli impegni assunti dal soggetto erogatore e dietro presentazione del buono di cui ha usufruito il minore. Gli importi dovuti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta di rimborso. In nessun caso la richiesta di rimborso potrà essere inviata all'Amministrazione Comunale oltre il 15 ottobre dell'anno a cui si riferisce il servizio.

Art. 8 - Obblighi del soggetto accreditato in materia di protezione dei dati personali.

1. Il Gestore, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della

Committenza per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Gestore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 9 – Assicurazioni.

Il fornitore “accreditato” si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, della sicurezza e dell'organizzazione. Il fornitore, liberando l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità civile, si impegna inoltre alla stipula di coperture assicurative:

- relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose;
- relative agli infortuni; che devono essere stipulate con idonei massimali per gli utenti, per il personale utilizzato e per tutte le attività e le responsabilità inerenti l'esercizio delle attività estive. Le suddette coperture assicurative sono previste anche per eventuali volontari o tirocinanti.

Art. 10 - Vigilanza e controllo.

I Comuni garantiscono il controllo e la vigilanza, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull'andamento dei servizi resi dai fornitori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti indispensabili per i quali sono stati legittimati e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione dell'accreditamento. Potranno richiedere, altresì, ai fornitori accreditati informazioni, notizie dettagliate, documentazioni e relazioni e si riserva la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie. L'esito delle valutazioni conclusive condotte saranno comunicate per iscritto al Comune.

Art. 11 – Norme anti-Covid.

I soggetti accreditati si impegnano al rispetto delle indicazioni di carattere nazionale, regionale ed eventualmente comunale e all'adeguamento alle misure eventualmente modificate rispetto alla sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 12 – Sottoscrizione.

Il presente disciplinare si approva con Determinazione del Responsabile dell'Area sociale n. 8 del 21/06/2021 e dovrà essere datato e sottoscritto dal soggetto richiedente l'accreditamento o firmato digitalmente.

LUOGO, DATA

FIRMA